



POLICY ANTIRICICLAGGIO

<i>Referente del processo</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Data ultima versione</i>	20 febbraio 2020
<i>Versione n.</i>	V.1

Sommario

1. PREMESSA.....	3
1.1 Finalità della Policy	3
1.2 Principi guida nella prevenzione e gestione del rischio	3
1.3 Destinatari	4
1.4 Quadro normativo di riferimento	4
2. DEFINIZIONI.....	4
3. ITER DI APPROVAZIONE, REVISIONE E DIVULGAZIONE DELLA <i>POLICY</i>	7
3.1 Approvazione	7
3.2 Revisione	7
3.3 Distribuzione.....	7
4. PARTE PRIMA - ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E DI CONTROLLO	8
4.1 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	8
4.1.1 Organo di amministrazione	8
4.1.2 Organo con Funzione di Controllo.....	8
4.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI PRESIDANTI ANTIRICICLAGGIO.....	9
4.2.1 Assetto Organizzativo.....	9
4.2.2 Controlli di linea e di secondo livello	9
4.2.3 La Funzione Antiriciclaggio.....	10
4.2.4 Inquadramento, criteri di selezione e nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio	11
4.2.5 Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette (Responsabile SOS)	11
4.2.6 Rapporti con soggetti a rischio elevato	12
4.2.7 Flussi informativi della Funzione Antiriciclaggio nei confronti degli Organi Aziendali.....	13
4.2.8 Assetto procedurale della SICAF	13
4.2.9 Nuovi prodotti/servizi/canali di distribuzione	13
4.2.10 Conservazione.....	13
4.2.11 Formazione.....	14
5. PARTE SECONDA - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO.....	14
5.1 Principi generali.....	14
5.2 Modalità di conduzione dell'esercizio	15
5.3 Individuazione del rischio inerente.....	15
5.4 Individuazione delle vulnerabilità	16
5.5 Determinazione del livello di rischio residuo.....	16
5.6 Azione di rimedio.....	17
5.7 Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio.....	17

1. PREMESSA

1.1 Finalità della Policy

Scopo della presente *Policy* è quello di illustrare e motivare le decisioni assunte da 4AIM SICAF S. p. A. (di seguito, in breve, anche “la SICAF” oppure “la Società”) in materia di prevenzione e di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, in coerenza con il quadro normativo tempo per tempo vigente ed applicabile al contesto di riferimento.

In linea con l’approccio basato sul rischio (cd. *risk based approach*), la SICAF adotta un assetto organizzativo costruito tenendo conto della propria natura, della dimensione e della complessità dell’attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati.

A tal fine, la SICAF adotta la presente *Policy* in attuazione della Parte Prima, Sezione II, del Provvedimento di Banca d’Italia del 26 marzo 2019 recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito anche “Provvedimento Organizzazione”).

In particolare, la SICAF - attraverso la presente *Policy* - definisce e promuove:

- l’adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui è esposta;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché delle procedure per garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- la definizione di un’architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi e, al contempo, coerente con l’articolazione della struttura, la complessità la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un’attività di controllo periodico sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all’analisi continuativa dell’operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

1.2 Principi guida nella prevenzione e gestione del rischio

I principi guida, a cui 4AIM SICAF ispira la propria azione nella prevenzione e gestione del rischio, sono i seguenti:

- **proporzionalità** - i presidi antiriciclaggio adottati sono coerenti con la natura, la dimensione, la complessità dell’attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati;
- **approccio basato sul rischio** - il sistema organizzativo e di controllo, nonché le strategie, le regole, le risorse, le procedure e le funzioni sono chiaramente individuate ed adeguatamente specializzate, idonee ad assicurare l’efficace prevenzione del rischio;
- **motivazione delle scelte** - la SICAF, attraverso la presente *Policy*, indica le scelte che essa in concreto compie in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni di adeguata verifica e di conservazione dei dati;
- **efficacia dei controlli** - il sistema dei controlli interni è in grado di intercettare prontamente carenze, procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa ed una accresciuta esposizione al rischio.

1.3 Destinatari

I principali destinatari della presente *Policy* sono gli organi aziendali della SICAF, il personale della SICAF, nonché i collaboratori esterni legati alla SICAF da apposite convenzioni, coinvolti nell'attività qui disciplinata.

I destinatari sono tenuti ad operare in modo conforme e coerente con quanto stabilito nella presente *Policy*.

1.4 Quadro normativo di riferimento

La presente *Policy* è redatta ed è costantemente aggiornata in linea con le disposizioni normative tempo per tempo vigenti ed applicabili in tema di prevenzione dal rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale; in particolare, alla data della redazione della corrente versione, il quadro normativo di riferimento risulta essere il seguente:

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 nonché dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (di seguito il "Decreto");
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017 di cui al precedente punto;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito anche "Provvedimento Organizzazione");
- Provvedimento di Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (di seguito anche "Provvedimento Adeguata Verifica");
- Provvedimento Banca d'Italia del 24 agosto 2010 recante "Gli indicatori di anomalia per gli intermediari";
- schemi rappresentativi dei comportamenti anomali emanati dall'UIF (<http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia>);
- orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017, ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. "Quarta Direttiva Antiriciclaggio"), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

2. DEFINIZIONI

- **AUI:** (Archivio Unico Informatico) sistema di conservazione dei dati e delle informazioni inerenti i rapporti continuativi e le operazioni adottato dalla Società.
- **Cliente o Clientela:** il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni con la SICAF; in merito si precisa che, allo stato attuale, in considerazione della peculiare attività svolta dalla SICAF:
 - la medesima non instaura e non ha in essere rapporti continuativi;
 - per Cliente o Clientela si intendono i soggetti:

- che hanno aderito/aderiscono all'aumento di capitale promosso dalla Società e che, a seguito dell'accoglimento, da parte di quest'ultima, della loro domanda di sottoscrizione, ne divengono azionisti;
 - con i quali la SICAF conclude un contratto di *advisory cd.* tecnico, finalizzato a supportare gli stessi nel progetto relativo alla loro ammissione a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia" o similare.
- **Controlli di Linea:** controlli effettuati dalle strutture operative (quali, a titolo di esempio, i controlli di tipo gerarchico e/o sistematici), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito delle strutture operative diverse dalla funzione di gestione (il *cd. "back office"*), anche incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.
- **Dati identificativi:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica ed il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale.
- **Decreto:** il Decreto Legislativo 231/2007, come modificato dal Decreto Legislativo 125/2019.
- **IV Direttiva:** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
- **V Direttiva:** Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
- **Documento d'identità o Documenti di riconoscimento:** documenti in corso di validità di cui agli articoli 1 e 35 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
- **Esecutore:** il soggetto, persona fisica o giuridica, delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente. Qualora la qualifica di esecutore sia attribuita ad una persona giuridica, quest'ultima opererà, a sua volta, attraverso persone fisiche legittimate a rappresentarla¹.
- **Funzioni di controllo:** la Funzione di Controllo di conformità, di Gestione del rischio ed Antiriciclaggio.
- **Intermediari Bancari e Finanziari:**
 - a. le banche;
 - b. Poste italiane S.p.A.;
 - c. gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
 - d. gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies) TUB (IP);
 - e. le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SICAF);
 - f. le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
 - g. le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
 - h. le società di investimento a capitale fisso, mobiliare ed immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
 - i. gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 del TUF;
 - j. gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
 - k. Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - l. le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

¹ Al verificarsi di tali casistiche, la SICAF procede all'identificazione sia della persona giuridica-esecutore sia del firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto dell'esecutore-persona giuridica. La SICAF non è, invece, tenuta ad identificare la persona fisica che controlla l'esecutore, in considerazione del fatto che l'esecutore è estraneo alla catena dei soggetti cui è riferibile l'operatività posta in essere (la transazione, per definizione, non fornisce un beneficio all'esecutore, ma ad altri soggetti).

- m. gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
 - n. i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
 - o. i Confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 del TUB;
 - p. le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
 - q. le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
 - r. gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
 - s. i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF.
- **Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.
 - **Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere.
 - **Organi aziendali:** l'Organo di amministrazione (il Consiglio di Amministrazione) e l'Organo di controllo (Collegio Sindacale).
 - **Organo di amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione.
 - **Organo di controllo:** il Collegio Sindacale.
 - **Orientamenti congiunti:** gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee, adottati il 26 giugno 2017, ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della Direttiva Antiriciclaggio, in materia di fattori di rischio che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati alla clientela e in materia di misure di adeguata verifica da adottare.
 - **Outsourcer amministrativo:** State Street International GmbH – Italy branch.
 - **Paesi terzi ad alto rischio:** paesi inclusi nell'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottato come da art. 1, comma 2, lett. bb) del Decreto.
 - **Personale Incaricato:** il personale della SICAF, appartenente alla Segreteria Societaria, a cui è affidato il compito di svolgere l'adeguata verifica della Clientela.
 - **Persone Politicamente Esposte (PEP):** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come specificate dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti ed applicabili (alla data di redazione del presente documento, art. 1, comma 2, lett. dd) del Decreto).
 - **Policy:** documento ex Parte Prima, Sezione II "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".
 - **Procedura:** documento ex Parte Terza, Sezione II, Paragrafo 1.2 "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".
 - **Provvedimento Adeguata Verifica:** Disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019.
 - **Provvedimento Organizzazione:** le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.
 - **Pubblica Amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

- **Rapporto Continuativo:** rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto della SICAF che non si esaurisce in una sola operazione.
- **Rischio di Riciclaggio:** il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
- **Responsabile SOS:** il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio al quale è stata conferita la delega di Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette.
- **SICAF/Società:** 4AIM SICAF S.p.A.
- **Titolare Effettivo:** il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. La SICAF, mediante la specifica Procedura che completa la presente Policy, recepisce le disposizioni normative vigenti in materia di identificazione del/i soggetto/i che riveste/rivestono il ruolo/i ruoli di Titolare/i Effettivo/i e delinea le modalità operative che il Personale Incaricato è tenuto ad osservare nell'identificazione del/dei Titolare/i Effettivo/i, a seconda delle varie casistiche che dovessero manifestarsi.

3. ITER DI APPROVAZIONE, REVISIONE E DIVULGAZIONE DELLA POLICY

3.1 Approvazione

La *Policy* è adottata dalla SICAF con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

3.2 Revisione

La *Policy* è soggetta a revisione periodica (almeno con cadenza annuale) ed in tutte le situazioni in cui si dovesse manifestare l'esigenza di procedere ad un suo aggiornamento.

In tal senso, è compito della Funzione Antiriciclaggio della SICAF monitorare:

- l'evoluzione della normativa di riferimento;
- le tipologie (dei) ed il livello di esposizione (ai) rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- i mutamenti intervenuti nella struttura e nel modello organizzativo della Società occorsi a seguito di cambiamenti significativi nell'operatività e/o a nuove linee di *business* che la SICAF intende sviluppare.

Al verificarsi dei suddetti eventi, la Funzione Antiriciclaggio formula la proposta di adeguamento della *Policy* che provvederà a sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Distribuzione

La *Policy* viene diffusa al personale della SICAF e resa disponibile mediante pubblicazione sulla apposita sezione della *intranet* aziendale.

4. PARTE PRIMA - ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E DI CONTROLLO

4.1 RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

4.1.1 Organo di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività della SICAF, come rappresentati nel documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva la *Policy* che illustra e motiva le scelte che la SICAF compie in merito ai vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità, nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio";
- nomina e revoca il Responsabile SOS e il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio ed ai controlli eventualmente eseguiti dalle altre funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati ad elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui ne monitora l'efficacia;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale in tema di antiriciclaggio;
- procede all'identificazione della titolarità effettiva della SICAF.

4.1.2 Organo con Funzione di Controllo

L'Organo con Funzione di Controllo (Collegio Sindacale) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali e dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

In tale ambito, il Collegio Sindacale:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della Clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

I componenti del Collegio Sindacale comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

4.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

4.2.1 Assetto Organizzativo

La SICAF è consapevole che un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

Il modello organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina l'articolazione della struttura aziendale e gli assetti organizzativi, il ruolo e le aree di competenza assegnati alle funzioni aziendali, nonché i relativi livelli di responsabilità.

Con specifico riferimento ai presidi in ambito antiriciclaggio, la Funzione Antiriciclaggio è autonoma, sia gerarchicamente sia funzionalmente, rispetto alle strutture operative della SICAF, agisce in modo indipendente, riferendo degli esiti dell'attività svolta agli Organi aziendali con obiettività ed imparzialità e ha accesso a tutte le attività, nonché a qualsiasi informazione rilevante per prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

In coerenza con il principio di proporzionalità ed alla luce delle caratteristiche operativo/dimensionali della SICAF, il Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1° marzo 2020, contestualmente all'internalizzazione delle altre Funzioni di Controllo di secondo livello, ha stabilito di accorpate la Funzione Antiriciclaggio alla Funzione Controllo di conformità e di Gestione del rischio.

4.2.2 Controlli di linea e di secondo livello

Il Personale Incaricato è il soggetto deputato allo svolgimento delle attività che riguardano l'adeguata verifica della Clientela; in tal senso, il Personale Incaricato, avvalendosi del supporto della Funzione Antiriciclaggio, raccoglie tutte le informazioni necessarie al fine della corretta compilazione del questionario antiriciclaggio e della successiva valutazione del profilo di rischio da attribuire al Cliente.

Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere ad una adeguata verifica *cd.* "rafforzata", questa sarà svolta direttamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

L'*outsourcer* amministrativo inserisce i dati e le informazioni ai fini della registrazione in AUI dei rapporti e delle operazioni, in linea con le previsioni normative vigenti ed applicabili.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio effettua i controlli di secondo livello sulla corretta registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI da parte dell'*outsourcer* amministrativo, con il supporto degli strumenti diagnostici disponibili.

Con riferimento all'elaborazione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.), è compito dell'*outsourcer* amministrativo predisporre il flusso informativo da inviare mensilmente all'UIF e ne cura la trasmissione fisica previa verifica della correttezza dei contenuti da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio².

4.2.3 La Funzione Antiriciclaggio

La SICAF, come in precedenza evidenziato, ha ritenuto di accorpate la Funzione Antiriciclaggio alla Funzione Controllo di conformità e di Gestione del rischio.

La Funzione Antiriciclaggio è indipendente ed opera avvalendosi del supporto dell'*outsourcer* amministrativo-contabile al quale sono affidate le attività inerenti la tenuta della contabilità della SICAF, il calcolo del NAV, l'effettuazione delle eventuali registrazioni inerenti i rapporti e le operazioni ai fini della normativa antiriciclaggio (il *cd. AUI*) e la predisposizione e trasmissione delle *cd. S.A.R.A.*

La Funzione Antiriciclaggio riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e ha accesso a tutte le attività della SICAF, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Alla Funzione Antiriciclaggio è affidato il compito di verificare nel continuo l'idoneità dei sistemi e delle procedure aziendali a prevenire e gestire i rischi di violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio; è compito della Funzione Antiriciclaggio predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione la Procedura che definisce dettagliatamente le responsabilità, i compiti e le modalità operative nella gestione del rischio riciclaggio.

A tal fine, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collabora alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- conduce verifiche sulle funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della Clientela;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la SICAF;
- presta supporto e assistenza agli organi aziendali ed alle altre funzioni aziendali;
- valuta in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmette mensilmente alla UIF, con il supporto dell'*outsourcer* amministrativo, i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva della SICAF (adempimento, al momento, sospeso – *cfr.* nota 2);

² In merito alle comunicazioni periodiche antiriciclaggio (S.A.R.A.), si rammenta che, in data 4 ottobre 2016, Banca d'Italia aveva comunicato alla SICAF che erano in corso approfondimenti da parte del settore Normativo per accertare se gli intermediari iscritti all'albo delle SICAF, ex art. 35-ter TUF, fossero, o meno, destinatari degli obblighi segnaletici di cui all'art. 33 d.lgs. 231/2007. In attesa della pronuncia definitiva, la stessa Banca d'Italia aveva confermato a 4AIM SICAF che, per il momento, l'adempimento in parola era da intendersi sospeso.

- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a garantire l'aggiornamento, su base continuativa, del personale;
- informa tempestivamente gli organi aziendali delle violazioni o delle carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predispone i flussi informativi diretti agli organi aziendali;
- svolge direttamente l'adeguata verifica rafforzata;
- almeno una volta l'anno, presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione;
- collabora con le Autorità di Vigilanza.

Al fine di garantire la piena autonomia della Funzione Antiriciclaggio, il Consiglio di Amministrazione determina su base annua, nell'ambito del *budget*, un ammontare di spesa per lo svolgimento delle attività di competenza della medesima; resta ferma la facoltà per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, di richiedere al Consiglio di Amministrazione un incremento dell'ammontare stanziato, qualora la richiesta sia giustificata da esigenze di carattere straordinario, opportunamente motivate.

L'adeguatezza e l'efficacia della Funzione Antiriciclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

4.2.4 Inquadramento, criteri di selezione e nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo di secondo livello ed è selezionato previa verifica del possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

La selezione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio si basa sull'analisi di criteri oggettivi quali le conoscenze ed esperienze professionali maturate in tema di controlli interni, con specifico riferimento a quelli in ambito antiriciclaggio.

Il personale chiamato eventualmente a collaborare con la Funzione Antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio per le questioni attinenti a detti compiti.

Il Responsabile Antiriciclaggio, che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, senza restrizioni od intermediazioni, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

La Funzione Antiriciclaggio ha accesso a tutte le attività svolte dalla SICAF, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

La SICAF trasmette alla Banca d'Italia, nel termine di venti giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del Responsabile Antiriciclaggio.

4.2.5 Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette (Responsabile SOS)

La responsabilità della segnalazione delle operazioni sospette è posta in capo al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (Responsabile SOS) a seguito della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo.

Il ruolo del Responsabile SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura, tramite apposita comunicazione interna e pubblicazione sulla *intranet* aziendale.

La nomina e la revoca del medesimo soggetto sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il Responsabile SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significative per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio ed utilizza, nelle proprie valutazioni, anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Responsabile SOS:

- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal personale della SICAF (*cd.* primo livello di segnalazioni) e quelle di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- acquisisce ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio;
- utilizza, nelle valutazioni, anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- è tenuto a conoscere e ad applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa;
- comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il Responsabile SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei Clienti stessi; nello specifico senza dare informazione sull'effettiva, o meno, trasmissione della Segnalazione di Operazione Sospetta.

4.2.6 Rapporti con soggetti a rischio elevato

Il Consiglio di Amministrazione della SICAF individua al proprio interno un componente al quale affida il compito di seguire i rapporti con i soggetti a rischio di riciclaggio elevato; il consigliere di amministrazione incaricato opera con il supporto della Funzione Antiriciclaggio nella persona del Responsabile della medesima ed autorizza:

- l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo³ ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale riconducibile a cliente o titolare effettivo che rientrano nella definizione di PEP. Egli valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP ed il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio;

³ Alla data di redazione del presente documento la SICAF ritiene di non intrattenere rapporti continuativi di alcuna natura.

- l'instaurazione di rapporti continuativi e/o lo svolgimento di operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio;
- l'apertura o la prosecuzione di rapporti continuativi o l'esecuzione di operazioni con altri soggetti ad alto rischio effettuando preventivamente una valutazione circa l'adeguatezza delle misure e dei presidi adottati per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto.

4.2.7 Flussi informativi della Funzione Antiriciclaggio nei confronti degli Organi Aziendali

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio informa tempestivamente mediante una specifica relazione ad evento ed, in casi di particolare urgenza, anche per le vie brevi (a mezzo telefono e/o posta elettronica) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle violazioni o delle carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei propri compiti.

Le relazioni in argomento sono conservate in apposita raccolta presso gli uffici della SICAF e confluiscono nella relazione annuale che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è tenuto a produrre a termini di normativa.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale decidere di avvalersi del supporto della Funzione Antiriciclaggio nello svolgimento di specifiche attività o con finalità meramente consulenziali.

4.2.8 Assetto procedurale della SICAF

La SICAF, oltre alla presente *Policy*, si dota di procedure operative per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della documentazione e delle evidenze inerenti ai rapporti ed alle operazioni.

Pertanto, l'assetto procedurale della SICAF risulta essere così costituito:

- *policy*;
- procedura;
- metodologia di autovalutazione del rischio di riciclaggio.

4.2.9 Nuovi prodotti/servizi/canali di distribuzione

La SICAF coinvolge il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nel caso di creazione di nuove linee di *business* e/o di servizi, sviluppo di nuovi canali distributivi o di nuovi prodotti, il quale è chiamato ad esprimersi sui rischi di riciclaggio connessi e, nel contempo, a suggerire l'adozione di eventuali presidi specifici.

Di tale parere si terrà conto nell'ambito dell'annuale esercizio dell'autovalutazione.

4.2.10 Conservazione

La SICAF conserva per dieci anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dal compimento dell'operazione occasionale, tutti i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

A tal fine, la SICAF conserva presso la propria sede copia in formato cartaceo od elettronico dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della Clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.

La SICAF utilizza, ai fini della registrazione, il sistema informatizzato AUI (esternalizzato all'*outsourcer* amministrativo).

4.2.11 Formazione

La SICAF adotta misure di adeguata formazione degli organi aziendali, del personale e dei collaboratori ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del Decreto e delle altre norme applicabili.

Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

La SICAF promuove l'informazione e la comunicazione dei presidi adottati a tutta la struttura aziendale; le attività di formazione sono strutturate in funzione del grado di responsabilità al fine di ottemperare a quanto previsto dal vigente dettato normativo.

A tal fine, la *Policy* e la Procedura sono rese disponibili al personale della SICAF.

L'attività di formazione in materia antiriciclaggio e antiterrorismo viene svolta dalla SICAF con periodicità almeno annuale, avvalendosi di personale interno e/o di specialisti terzi.

5. PARTE SECONDA - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

5.1 Principi generali

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Antiriciclaggio, la SICAF è tenuta a condurre un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui è esposta e, a tal fine, adotta procedure conformi ai criteri e alle metodologie della presente Parte.

L'autovalutazione è condotta dalla SICAF sulla base di un processo strutturato che comprende le seguenti macro-fasi ed attività:

1. **identificazione del rischio inerente** previa definizione dei rischi attuali e potenziali cui la medesima è esposta, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
2. **analisi delle vulnerabilità**, mediante la stima dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi di prevenzione ed il monitoraggio dei rischi precedentemente identificati, al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
3. **determinazione del rischio residuo**, ossia la valutazione del livello di rischio cui la stessa è esposta in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
4. **azione di rimedio** riguardante la definizione degli appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

5.2 Modalità di conduzione dell'esercizio

La SICAF svolge l'autovalutazione analizzando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di *business* considerata rilevante; in tal senso, considerato il proprio limitato perimetro operativo, la SICAF individua come rilevanti le seguenti attività, ciascuna delle quali è assimilabile ad una specifica area di *business*:

- **adesione**, da parte di potenziali investitori classificabili come "clienti professionali", **all'operazione di aumento di capitale promosso dalla SICAF**;
- **gestione del patrimonio della SICAF**, mediante operazioni di investimento e disinvestimento effettuate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana o similare:
 - in fase di IPO, a valere di società *target* terze quotande sul mercato;
 - sul mercato secondario;
 - "fuori mercato", aventi ad oggetto strumenti finanziari correntemente negoziati sul suddetto mercato;
- **advisory tecnico** a supporto di società che intendono quotarsi sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.

Il documento di autovalutazione dà conto delle ragioni che hanno portato all'individuazione delle specifiche linee di *business* e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

5.3 Individuazione del rischio inerente

Per ciascuna delle aree di *business* reputate rilevanti, la Funzione Antiriciclaggio, nel determinare il livello di esposizione ai rischi di riciclaggio, considera, in primo luogo, l'effettiva applicabilità, significatività e modalità di declinazione al caso di specie degli elementi indicati dal Provvedimento come fattori di rischio minimi che devono essere comunque sottoposti a valutazione nel processo di *risk assessment*; più precisamente:

- l'**operatività**, intesa come il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- i **prodotti e servizi** offerti ed il mercato di riferimento;
- la **clientela**, in termini di tipologia, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
- i **canali distributivi** utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
- l'**area geografica ed i paesi di operatività**.

La Funzione Antiriciclaggio, per ciascuna delle linee di *business* identifica il **livello di rischio inerente** esaminando i fattori sopra descritti e tenendo in considerazione anche gli eventuali, ulteriori, elementi che reputa idonei a meglio rappresentare il quadro complessivo; la Funzione Antiriciclaggio, nella propria relazione concernente la valutazione dei rischi di riciclaggio, descrive in dettaglio i fattori e gli elementi oggetto di *assessment* e le motivazioni delle scelte operate⁴.

⁴ La Funzione Antiriciclaggio, nel condurre le proprie valutazioni, come da indicazioni del Provvedimento, si avvale anche delle informazioni rivenienti da fonti esterne, tra le quali: gli esercizi di valutazione del rischio di riciclaggio condotti a livello nazionale ed europeo; i rapporti di valutazione reciproca adottati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o da analoghi organismi internazionali; i regolamenti comunitari o i decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 a carico di persone e enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o adottati nell'ambito del contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità competenti.

La rappresentazione del livello di rischio inerente avviene sulla base di una scala costruita su quattro livelli di giudizio, così come rappresentato in Figura 1.

5.4 Individuazione delle vulnerabilità

La Funzione Antiriciclaggio, una volta determinato il livello di rischio inerente riferito a ciascuna area di *business*, identifica i presidi che la SICAF ha adottato con la finalità di prevenire/mitigare i singoli rischi di riciclaggio e procede, quindi, all'analisi della vulnerabilità degli stessi.

I risultati delle verifiche condotte dalla Funzione Antiriciclaggio (che debbono tenere conto anche degli esiti di eventuali verifiche svolte dalla Funzione Controllo di conformità e di Gestione del rischio) sono anch'essi rappresentati sulla base di una scala costruita su quattro livelli di giudizio (cfr. Figura 1).

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio.

La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza.

5.5 Determinazione del livello di rischio residuo

La Funzione Antiriciclaggio procede, infine, a determinare il livello di rischio residuo, in primo luogo, per ciascuna linea di *business* e, poi, a livello complessivo.

Il livello di rischio residuo riviene dalla combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* che determina, in base alla matrice illustrata in Figura 1, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della singola linea di *business*, secondo una scala di quattro valori.

Il livello di rischio residuo complessivo è calcolato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

Rischio inerente	Rischio alto	4				rischio residuo elevato (4)
	Rischio medio alto	3		Rischio residuo basso (2)	rischio residuo medio (3)	
	Rischio medio basso	2				
	Rischio basso	1	rischio residuo non significativo (1)			
			1	2	3	4
			Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli						

5.6 Azione di rimedio

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e quello complessivo, la Funzione Antiriciclaggio individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui; l'attribuzione del livello di rischio residuo è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Le azioni di rimedio sono sottoposte dalla Funzione Antiriciclaggio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; una volta deliberati gli interventi, questi saranno oggetto di attento monitoraggio da parte della Funzione Antiriciclaggio, la quale, ove necessario, ne segue e cura la realizzazione.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Le misure di adeguamento sono attuate dall'organo con funzione di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo l'idoneità delle misure adottate per assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio.

5.7 Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla Funzione Antiriciclaggio ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione (cfr. Parte Terza, Sezione I).

In caso di apertura di nuove linee di *business*, la Funzione Antiriciclaggio conduce l'autovalutazione per le nuove linee.

La Funzione Antiriciclaggio provvede ad aggiornare tempestivamente l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio ogni qualvolta emergono nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria della SICAF.